

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3282

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GIULIO CONTI

Divieto dell'esercizio di pratiche di infibulazione, di escissione e di clitoridectomia sul territorio dello Stato italiano

*Presentata il 16 ottobre 2002*

ONOREVOLI COLLEGHI! — In molte zone del pianeta, ammantati da motivazioni etniche, sociali, spesso religiose, permangono costumi che non è possibile accettare senza provare orrore, disgusto e pietà, come le pratiche di mutilazione genitale, dolorose, umilianti, cui sono sottoposte adolescenti e giovani donne. Queste pratiche sono ricorrenti soprattutto in Africa, in una zona che si estende dall'Oceano Atlantico al Mar Rosso, dall'Oceano Indiano al Mediterraneo Orientale (circa 2 milioni di casi all'anno), ma non mancano anche nello Yemen, nell'Oman, negli Emirati Arabi Uniti, nella comunità musulmana dell'Indonesia, della Malesia, in Pakistan ed ora, purtroppo, anche in Europa. Gli organismi internazionali (OMS, ONU) hanno valutato in 100 milioni il totale delle donne viventi che hanno subito questi barbari trattamenti.

Esistono modi differenti per infliggere queste ferite corporali e psicologiche come l'infibulazione che consiste nell'asportazione del clitoride, delle piccole labbra e di almeno due terzi della parte anteriore e, di frequente, dell'intera parte media delle grandi labbra, realizzata con lamette da barba, pezzi di vetro o con uno speciale coltello, senza alcuna garanzia di igiene.

Altra atroce pratica è l'escissione (clitoridectomia) e la « intermedia », che è la rimozione del clitoride e di tutte o parte delle piccole labbra e del cappuccio del clitoride.

La descrizione di queste pratiche è necessaria al fine di illustrare i contenuti di usanze che, per la loro gravità, determinano conseguenze assai pericolose, come il pericolo di una emorragia, lo *shock* post-operatorio, lesioni ad altri organi (uretra, vescica) e, a causa delle

scarse condizioni igieniche in cui si « opera », finanche l'infezione da tetano o la setticemia e altre complicazioni (ascessi vulvari, dismenorrea, emorragie, complicazioni nel parto).

Queste pratiche mortificano la dignità della donna, offendono la sua femminilità e provocano danni permanenti, irreversibili, sia fisici che psicologici.

Considerato che numerosi Stati europei occidentali (come la Svezia, la Nor-

vegia, il Belgio e la Gran Bretagna), alcuni Stati degli USA e il Canada hanno provveduto all'adozione di specifiche leggi per arrestare questi penosi fenomeni che rappresentano una vera e propria persecuzione contro la persona, sorge doverosa, anche per lo Stato italiano, la necessità di munirsi di una legge che serva ad evitare e impedire tali pratiche antiumane e barbare sul proprio territorio.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Ai fini della presente legge si definiscono:

*a)* infibulazione: l'asportazione del clitoride, delle piccole labbra e almeno dei due terzi anteriori e dell'intera sezione mediale delle grandi labbra, ovvero la cucitura parziale delle labbra vulvari;

*b)* escissione: il taglio del clitoride e di tutte o di parte delle piccole labbra;

*c)* clitoridectomia: l'asportazione del clitoride.

## ART. 2.

1. Sono vietate le pratiche dell'infibulazione, dell'escissione e della clitoridectomia, fatta eccezione per i casi in cui le medesime abbiano una finalità medico-sanitaria e siano prescritte dall'autorità medica.

## ART. 3.

1. Chiunque cagioni, per mezzo delle pratiche di cui all'articolo 1, mutilazioni genitali, al di fuori dei casi in cui l'autorità medica ne abbia prescritto o praticato l'esercizio per motivi igienico-sanitari, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

2. Chi è riconosciuto colpevole di aver favorito l'esecuzione delle mutilazioni genitali è punito con la reclusione da sei a dieci anni con la multa da un minimo di 20 mila euro ad un massimo di 100 mila euro.

## ART. 4.

1. Se i reati di cui all'articolo 3 sono commessi da un genitore del soggetto passivo o da una persona alla cui autorità il soggetto passivo era sottoposto o affidato per motivi di educazione, istruzione, cura e vigilanza, si applica la pena più grave.

2. Nei casi di cui al comma 1 è altresì disposta la revoca della potestà genitoriale e di ogni altra forma di affidamento e di tutela.

## ART. 5.

1. Il medico che è riconosciuto colpevole dei reati di cui all'articolo 3, è punito con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

2. La struttura sanitaria, pubblica o privata, ove sono stati commessi i reati di cui all'articolo 3, è tenuta al pagamento di una somma di denaro, a titolo di sanzione amministrativa, da un minimo di 100 mila euro ad un massimo di 200 mila euro.

